Contò corrente con la posta

Anno 90° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 28 aprile 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 13 settembre 1948
registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1948
registro Presidenza n. 19, foglio n. 380.

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

MAZZEI Francesco fu Alberto e fu Pennasilico Olimpia, nato a Torre Annunziata (Napoli) nel 1909, maresciallo capo di artiglieria, partigiano combattente. — Sottufficiale di elevate doti di fermezza e di carattere e valore personale, rifiutava di arruolarsi nei reparti fascisti e passava al servizio del Fronte militare clandestino. Valoroso combattente, al comando di un gruppo di arditi eseguiva numerose azioni di sabotaggio distinguendosi per capacità di comando, coraggio e sprezzo del pericolo. Interruzioni di importanti linee telefoniche, attacchi a posti nemici, distruzioni di automezzi, generosi interventi armati per salvare prigionieri alleati caduti nelle mani dei tedeschi, furono le gesta da lui compiute durante il periodo della lotta di liberazione. Mai indietreggiando innanzi al pericolo, eseguiva rischiosissime missioni di estrema utilità ai fini della resistenza. All'atto dell'arresto dei capi del Fronte militare clandestino non esitava a restare al suo posto per mantenere l'efficienza di alcune formazioni, che, senza la sua capace ed energica opera, sarebbero state travolte dagli avvenimenti. — Roma, settembre 1943 - giugno 1944.

(978)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1949, n. 152.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Crocefisso, con sede in Mondaino (Forlì).

N. 152. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Crocefisso, con sede in Mondaino (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1949, n. 153.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Giovanni Battista, con sede in Solofra (Avellino).

N. 153. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Giovanni Battista, con sede in Solofra (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1949, n. 154.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione, in via definitiva, delle parrocchie di San Leonardo Abate e di Santo Stefano Martire, in comune di San Felice a Cancello (Caserta), già frazione del comune di Arienzo San Felice (Napoli).

N. 154. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili il decreto del Vescovo di Acerra in data 1° febbraio 1948, relativo alla separazione, in via definitiva, delle parrocchie di San Leonardo Abate e di Santo Stefano Martire, in comune di San Felice a Cancello (Caserta), già frazione del comune di Arienzo San Felice (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1949, n. 155.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della SS.ma Annunziata, con sede in Sant'Andrea di Solofra (Avellino).

N. 155. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita della SS.ma Annunziata, con sede in Sant'Andrea di Solofra (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1949, n. 156.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Giuseppe, con sede in Gagliole (Macerata).

N. 156. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Giuseppe, con sede in Gagliole (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1949, n. 157.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B. V. Maria, in località Mortola del comune di Rocca d'Evandro (Caserta).

N. 157. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Abate e Ordinario di Montecassino in data 25 luglio 1947, integrato con postilla 10 gennaio 1948 e dichiarazione 27 luglio 1947, relativo alla erezione della parrocchia della B. V. Maria, in località Mortola del comune di Rocca d'Evandro (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1949.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato della motocisterna « Ticino ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

La motocisterna « Ticino » è iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° febbraio 1949.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1949

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1949
Registro Marina n. 5, foglio n. 277.

(1404)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1949.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli, ai disegni e marchi che figureranno nella « IV Mostra nazionale laniera » di Vicenza.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 soprarichiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del vice presidente della « IV Mostra nazionale laniera » di Vicenza, pervenuta in data 18 marzo 1949;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IV Mostra nazionale laniera » che si terrà a Vicenza dal 1° al 15 settembre 1949, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 11 aprile 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(1405)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1949, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi enunciate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Spinelli Pasquale, residente nel comune di Sala Consilina, distretto notarile di Lagone, 5 maggio 1949;

Fazio Giuseppe, residente nel comune di San Piero Patti, distretto notarile di Patti, 17 maggio 1949;

Parisi Carlo, residente nel comune di Ginosa, distretto notarile di Taranto, 25 maggio 1949.

(1511)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di anatomia umana normale presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino è vacante la cattedra di anatomia umana normale, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà stessa entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1515)

Vacanza della cattedra di diritto processuale civile presso la Facoltà di giurisprudenza della Università cattolica di Milano.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università cattolica di Milano è vacante la cattedra di diritto processuale civile cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di quella Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1516)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

51ª Estrazione delle obbligazioni « Risanamento della città di Napoli »

Si notifica che nel giorno 20 maggio 1949, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 51ª estrazione, per i quantitativi indicati nella tabella di ammortamento, delle obbligazioni (3ª, 4ª, 7ª e 8ª serie) create in dipendenza della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, serie 3ª, per il risanamento della città di Napoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a partire dal 1° luglio 1949, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1521)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 93

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 27 aprile 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 27 aprile 1949

Rendita 3,50 % 1906	77,40
Id. 3,50 % 1902	72,40
Id. 3 % lordo	53,50
Id. 5 % 1935	98,90
Redimibile 3,50 % 1934	76,075
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,25
Id. 5 % 1936	95,175
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,95
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,85
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,925
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,025
Id. 5 % convertiti 1951	100,15

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di aprile 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 27 aprile 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,80	franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Verona

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 20 aprile 1949, l'ing. Giulio Bisoffi è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Verona.

(1488)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Iseo e Provaglio d'Iseo (Brescia)

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Brescia, della estensione di ettari 508, compresa nei comuni di Iseo e Provaglio d'Iseo, delimitata dai seguenti confini:

mulattiera che, dalla strada provinciale Iseo-Brescia, all'altezza di casa Zatti, va alla Roccola; strada provinciale Iseo-Brescia, per il tratto che va da casa Zatti in Iseo, alla strada comunale della Costa in Provaglio; strada comunale della Costa; strada del Castelletto; dei Bros; della Polmaccia fino alla Roccola.

(1421)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica concernente l'autorizzazione al comune di Siracusa a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

A rettifica della pubblicazione a pagina 4091, della *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 1948, si chiarisce che il mutuo di L. 38.567.875 a pareggio del bilancio 1948 del comune di Siracusa, risulta autorizzato con decreto interministeriale 9 dicembre 1948, n. 6701.

(1536)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a duecento posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 8, 123 e 269 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 974, contenente modifiche all'art. 123 dell'ordinamento giudiziario;

Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, ed il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1949, n. 28, recante modificazioni al regolamento medesimo;

Vista la lettera con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministero di grazia e giustizia a bandire un concorso per duecento posti di uditore giudiziario,

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a duecento posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano, di sesso maschile;
b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) abbia sempre tenuto illibata condotta;
d) abbia, alla data del presente bando, compiuta l'età di 21 anni e non superata quella di anni 30.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di nove anni per i mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, nonchè per i mutilati ed invalidi

civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (decreto 19 agosto 1948, n. 1180) e per gli ex combattenti decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare, oppure promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine.

Sono esclusi dal beneficio di cui ai numeri 1) e 2) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;

3) di nove anni per i capi di famiglia numerosa (di almeno sette figli), salvi i maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

4) *A)* di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A)* del n. 4) si cumula con quella di cui alla lettera *B)* ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti;

5) a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà, in ogni caso, superare i 45 anni.

Si prescinde dal detto limite di età per gli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso, già sono impiegati civili di ruolo dello Stato.

Tale qualità deve risultare da attestazione rilasciata in forma legale dall'Amministrazione della quale fa parte l'aspirante.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

e) sia provvisto del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito in una università della Repubblica.

L'aspirante deve essere provvisto del titolo di studio suddetto, prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 3.

La domanda di ammissione su carta bollata da L. 32 diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata nelle ore di ufficio al procuratore della Repubblica, nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda deve contenere la esatta indicazione della residenza.

Gli aspiranti che risiedono in territorio non metropolitano e quelli che dimostrino di essere alle armi potranno trasmettere nel prescritto termine di giorni sessanta, la sola domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i documenti richiesti dal presente bando almeno dieci giorni prima delle prove scritte di esame.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, tutti in lingua italiana, su foglio bollato e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita, in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101 (carta da bollo da L. 40);

b) certificato, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici (carta da bollo da L. 24).

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato medico, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale, dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, essa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 5 (bollo da L. 24).

Il certificato medico deve essere vistato dal capo dell'ufficio civile o militare a cui il sanitario appartiene, ovvero dal sindaco.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti, o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso;

d) ritratto in fotografia su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente, che a cura degli aspiranti dovrà essere applicato su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente procura della Repubblica. Su tale cartoncino sarà apposta l'autenticazione del notaio, rilativa al ritratto ed alla firma del candidato nonchè la prescritta marca da bollo da L. 32;

e) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando (bollo da L. 60);

f) diploma originale di laurea in giurisprudenza di cui all'art. 2 del presente bando;

g) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina ed alla dispensa dal limite di età, previste dalle disposizioni in vigore al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i certificati del sindaco di Roma e del cancelliere del tribunale o segretario della procura della Repubblica in Roma e dei notai del distretto notarile di Roma non occorre legalizzazione.

Sono prive di effetto le domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 4, ovvero sfornite di alcuni dei documenti suddetti o non in regola col bollo.

Per coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici, connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che già appartengono ad amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *f)* dell'art. 5, insieme a copia autentica del loro stato di servizio, comprovando, con apposita attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione e di aver riportato la qualifica almeno di « buono ».

Art. 5.

La mutilazione e la invalidità per qualunque causa deve risultare dal mod. 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni dirette).

La qualità di ex combattente ed ogni altro titolo militare, devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla prescritta dichiarazione integrativa del distretto militare.

La qualità di profugo dell'Africa italiana deve essere provata nei modi stabiliti dal decreto Ministeriale 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 1948).

La qualità di profugo delle terre di confine deve essere provata nei modi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1948).

La qualità di orfano di guerra o di caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra o di figlio di invalido o di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione o di invalido civile per fatto di guerra, deve risultare da certificato da rilasciarsi dal sindaco.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti devono essere provate la concessione delle medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra e la qualità di ferito in combattimento.

Gli ex prigionieri ed i civili assimilati ai prigionieri, devono comprovare tale loro qualità esibendo i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualità di reduce dalla deportazione e di deportato o internato per motivi di persecuzione razziale deve risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

La qualifica di partigiano combattente deve essere documentata esibendo la decisione definitiva della apposita Commissione istituita per il riconoscimento della qualifica stessa.

Gli aspiranti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2, n. 5, devono dimostrare di aver riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, mediante esibizione dei relativi provvedimenti.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concessa ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre prima di sostenere dette prove quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Art. 6.

Non sono ammessi al concorso coloro che non risultano di moralità e condotta incensurabili e appartenenti a famiglia stimata.

Non sono del pari ammessi coloro che sono stati dichiarati non idonei in due concorsi per l'ammissione in magistratura.

L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.

Art. 7.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nell'art. 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario, nell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 19 aprile 1947, n. 974, e nel regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, con le modificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile e romano;
2) diritto penale;
3) diritto amministrativo;

b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

1) diritto romano;
2) diritto civile;
3) procedura civile;
4) diritto penale;
5) procedura penale;
6) diritto amministrativo e costituzionale;
7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno determinati con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengano non meno di 12/20 dei punti in ciascuna prova scritta.

Conseguono l'idoneità coloro che riportino una votazione complessiva non inferiore a 91 punti e non meno di 6/10 in ciascuna prova orale.

Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Art. 10.

Sono nominati uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

I posti spettanti a coloro che dichiarino di rinunziare alla nomina, o non si presentino ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione dei vincitori.

Roma, addì 15 aprile 1949

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1949

(1522)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per duecento posti in colonia montana austriaca

E' bandito un concorso per l'assistenza climatica ai figli di ambo i sessi degli iscritti all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato nella colonia montana statale di Salzkammergut (Austria).

I posti disponibili nella colonia sono duecento suddivisi in due turni di cento ciascuno, della durata di un mese.

Il primo turno avrà inizio il 1° luglio 1949 e il secondo turno il 1° agosto 1949, salvo eventuali variazioni che saranno rese note tempestivamente.

Possono essere ammessi alla colonia i figli dei dipendenti di ruolo (impiegati civili e militari) iscritti all'Opera di previdenza e quelli appartenenti alle altre particolari categorie iscritte all'Opera predetta in attività di servizio.

Gli aspiranti dovranno, alla data del presente avviso, aver compiuto il 10° e non aver superato il 14° anno di età.

Nelle colonie possono essere ammessi i fanciulli riconosciuti bisognosi di cure climatiche a causa di gracile costituzione, anemia, linfatismo, deficienza di sviluppo e simili.

Ne sono esclusi coloro che risultino affetti da tubercolosi polmonare o laringea o da forme aperte di turbercolosi glandolare o chirurgica, da malattie della pelle o oculari contagiose, da forme di debolezza psichica grave o da neuropsicosi, quelli che, convalescenti da malattie infettive comuni, non avessero ancora trascorso, all'atto dell'ammissione, il periodo massimo occorrente per evitare il pericolo del contagio e quelli che risultino affetti da altre minorazioni fisiche tali da richiedere cure assistenziali particolari non compatibili con la vita in comunità.

Gli aspiranti dovranno essere sottoposti ad accurata visita medica di controllo da parte dei sanitari dell'E.N.P.A.S. presso gli Uffici provinciali dell'ente stesso, competenti per territorio o dall'ufficiale sanitario del Comune di provenienza ove non esista in loco Ufficio dell'ente.

Per ottenere l'ammissione dei figli alla colonia gli iscritti dovranno far pervenire entro e non oltre il 31 maggio 1949 istanza alla Direzione generale dell'E.N.P.A.S., via Lima n. 51, Roma.

L'istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) atto di nascita dell'aspirante;

2) dichiarazione dell'amministrazione, dalla quale l'iscritto dipende, attestante che lo stesso è in servizio al 31 marzo 1949 con l'indicazione della qualifica e grado di appartenenza;

3) dichiarazione medica rilasciata dal competente ufficiale sanitario, attestante che il concorrente:

ha subito i trattamenti profilattici, immunizzanti, normalmente richiesti per la frequenza scolastica (vaccinazione antivaiolosa ed antidifterica);

non proviene da località in cui si siano verificati casi di malattie contagiose;

nella famiglia del medesimo non vi siano altri membri affetti da malattie infettive.

Le domande pervenute fuori termine e che non risultassero regolarmente documentate non saranno prese in considerazione.

Istanza e documenti sono esenti da bollo.

La Direzione generale dell'E.N.P.A.S. deciderà insindacabilmente in merito all'ammissione degli aspiranti.

L'ammissione e la permanenza in colonia è comunque subordinata al giudizio del sanitario della colonia stessa.

I figli ammessi dovranno presentarsi ai centri di raccolta, che saranno tempestivamente comunicati, forniti di:

1) un cambio di biancheria;
2) un dentifricio, spazzolino, sapone e due asciugamani;
3) un sacchetto di tela bianca (cm. 30 × 40) con la indicazione del nome e cognome del bambino al quale appartiene;
4) due maglie di lana, una pancera, scarpe pesanti, possibilmente un maglione e altri indumenti idonei per la vita in montagna.

A cura dell'Ente i bambini ammessi saranno avviati dai centri di raccolta, con mezzi speciali, alla colonia ed alla fine dei turni saranno riaccompagnati ai centri di provenienza.

L'Ente provvederà al rimborso delle spese di viaggio dai luoghi di residenza ai centri di raccolta, limitatamente ai soli bambini ammessi, ad esibizione dei documenti di spesa.

Le richieste di ammissione di più figli di uno stesso iscritto saranno prese in esame limitatamente alle disponibilità dei posti.

I ragazzi ammessi in colonia dovranno essere muniti della speciale scheda da rilasciarsi dal Comune di residenza, a norma della circolare n. 130175/20900.7 in data 23 marzo 1949 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

La scheda predetta verrà ai singoli ragazzi ritirata, all'arrivo in colonia, dalla Direzione della colonia stessa.

Roma, addì 22 aprile 1949

Il presidente: RENATO MALINVERNO

(1500)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Graduatoria generale del concorso a sessanta posti di alunno d'ordine in prova, nel ruolo del personale della Marina militare, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 11 novembre 1947.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nella assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni sulla assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto Ministeriale 11 novembre 1947, con il quale è stato indetto un concorso, riservato ai reduci, per esami a sessanta posti di alunno d'ordine in prova nel personale d'ordine della Marina militare (registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1947, registro Marina n. 22, foglio n. 338);

Visto il decreto Ministeriale 1° aprile 1948, con il quale è stato modificato il citato decreto Ministeriale 11 novembre 1947, art. 7 (registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1948, registro Marina n. 10, foglio n. 358);

Visto il decreto Ministeriale 3 aprile 1948, con il quale è stata composta la Commissione giudicatrice del concorso stesso (registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1948, registro Marina n. 10, foglio n. 359);

Visti gli atti della Commissione giudicatrice ed in particolare il verbale n. 243, nel quale è formata la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame di concorso;

Riconosciuto ai sensi dell'art. 44 del citato regio decreto n. 2960, la regolarità del procedimento dell'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a sessanta posti di alunno d'ordine, riservato ai reduci, nel ruolo d'ordine del personale della Marina militare, indetto con decreto Ministeriale 11 novembre 1947, tenuto conto del regio decreto-legge 7 luglio 1934, n. 1176:

1. Fiorentino Guglielmo, combattente . . punti 18,60
2. Capriotti Placido, combattente » 18,49
3. Raspa Vittorio, reduce dalla prigionia » 18,47
4. Bruschi Danilo, combattente » 17,95
5. Consalvo Paolo, combattente » 17,94
6. Ghinelli Aurelio, combattente . » 17,77
7. Albanese Guerrino, combattente » 17,75
8. Del Vecchio Francesco, combattente » 17,66
9. Testa Rocco, combattente » 17,63
10. Boccardi Carlo, partigiano combattente » 17,62
11. Di Nozzi Giovanni, combattente . . . . » 17,60
12. Lazzari Giuseppe, combattente . . . . punti 17,58
13. Di Nozzi Nicola, combattente . . » 17,53
14. Viviano Vincenzo, profugo giuliano . » 17,50
15. Artigliere Ianniciello Mario, combattente, ammesso a sostenere la sola prova orale ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 . » 17,48
16. Figliolia Ilde, combattente . . . . » 17,40
17. Tremaroli Elio, partigiano combattente » 17,38
18. Vozza Mario, combattente . . . . » 17,37
19. Giangarè Athos, reduce dalla prigionia, in servizio nell'Amministrazione . . » 17,35
20. Genovese Stellario, reduce dalla prigionia » 17,35
21. De Luca Mario, combattente . . . . » 17,34
22. Culla Lorenzo . . . . » 17,32
23. Verruso Alfredo, combattente . . » 17,31
24. Lucci Gilberto, orfano di guerra . . » 17,30
25. Tesoriere Francesco, combattente . . . » 17,26
26. Citarella Vincenzo, combattente . . . » 17,25
27. Toscanelli Luigi, combattente, coniugato con 2 figli, in servizio nell'Amministrazione . » 17,21
28. Passarelli Mario, combattente, coniugato » 17,21
29. Colelli Enrico, combattente . . . . . » 17,21
30. Arci Mario, combattente . . . . . . » 17,20
31. Guida Raffaele, combattente . . . . . » 17,19
32. Mori Valentino, combattente . . . . . » 17,17
33. Fuschino Luigi, combattente . . . . . » 17,12
34. Urbani Ernesto, partigiano combattente. » 17,09
35. Lambiase Angelo, combattente . . . . » 17,08
36. Borgioli Siro, combattente . . . . . . » 17,02
37. Cantale Orazio . . . . » 17,01
38. Mattioli Dante . . . . » 17 —
39. Bruschi Pier Alberto, combattente . . . » 16,97
40. Ciarrocca Fulvio, combattente . . . . » 16,95
41. Tozzi Umberto, combattente . . . . . » 16,93
42. Cantale Nicolò . . . . » 16,85
43. Masiello Saverio, combattente . . . . » 16,69
44. Del Regno Vincenzo, combattente . . » 16,67
45. Ronca Gioacchino, combattente . . » 16,64
46. Esposito V. Emanuele, combattente . . » 16,55
47. Nucci Emilio, combattente . . . » 16,53
48. Polimanti Mario, partigiano combattente » 16,46
49. Antonucci Filippo . . . . » 16,45
50. Miloro Domenico, combattente . . . . » 16,44
51. Verrillo Raffaele, combattente . . . . » 16,43
52. Diotallevi Renzo, partigiano combattente » 16,42
53. De Cristofano Federico, combattente » 16,41
54. De Carlo Mario, combattente . . . » 16,40
55. Panarello Alessandro, combattente . » 16,38
56. Bellucci Socrate, reduce dalla prigionia » 16,37
57. Calabrese Raffaele, combattente . . . » 16,13
58. Tassi Vincenzo, combattente . . . . . » 16,10
59. Bonomo Alberto, combattente . . . . » 16,08
60. Tomassi Giorgio, combattente . . . . » 16,07
61. Rasori Claudio . . . . » 16,05
62. Carmine Salvatore, combattente . . . » 16,04
63. Sarrocco Francesco, combattente . . . » 16,01
64. Marasco Salvatore . . . . » 16 —
65. Natalini Libero, partigiano combattente, in servizio nell'Amministrazione, coniugato, classe 1916 . » 15,98
66. Di Carlo Armando, combattente, in servizio nell'Amministrazione, coniugato, classe 1922 » 15,98
67. Falchetti Mario, combattente, invalido di guerra . . . . . . » 15,84
68. Puro Santo, combattente . . . . . . » 15,84
69. Viaggiani Franco, combattente » 15,83
70. Lombardo Vittorio, combattente, in servizio nell'Amministrazione, coniugato » 15,83
71. Di Lorenzo Armando, combattente, reduce dalla prigionia, in servizio nell'Amministrazione » 15,82
72. Serami Mario, combattente, in servizio nell'Amministrazione » 15,82
73. Salvi Mario, combattente » 15,82
74. Casarino Tullio, combattente . » 15,81
75. Giordani Umberto, figlio di invalido di guerra, combattente » 15,80
76. Giambastiani Adriano, combattente, in servizio nell'Amministrazione, classe 1913 » 15,80
77. Brizzi Lucio, partigiano combattente, in servizio nell'Amministrazione, classe 1923 » 15,80
78. Massa Mario, combattente . . » 15,80
79. Comito Natale, combattente . . . . . » 15,78

80. Tosini Lino . . . . . . punti 15,71
81. Gastaldello Luigi, combattente » 15,70
82. Lazzara Agostino, combattente . » 15,66
83. Colombi Pietro, combattente . . » 15,65
84. Dragotti Franco, combattente . » 15,64
85. Bambara Giovanni, combattente » 15,55
86. Di Renzo Domenico, combattente » 15,54
87. Andò Giovanni, combattente . » 15,50
88. Maggiani Sergio, reduce dalla prigionia » 15,39
89. Izzo Ferdinando, invalido di guerra . » 15,38
90. Carbone Mario, combattente . . . » 15,33
91. Quattrucci Virgilio, combattente . . . » 15,30
92. Cenci Proietti Otello, combattente . » 15,28
93. Angeletti Antonio, reduce dalla prigionia » 15,21
94. Piccioli Francesco, partigiano combattente . . . . » 15,17
95. Saponaro Giovanni, reduce dalla prigionia . . . . . » 15,05
96. Di Silvestre Brunetto . . . » 15,05
97. Palmigiani Antonio, combattente » 15 —
98. Fiume Giuseppe, combattente » 14,99
99. De Maria Giuseppe, combattente » 14,92
100. Martella Girolamo » 14,88
101. Luttazzi Lamberto, combattente » 14,84
102. Marangio Giuseppe, combattente » 14,72
103. De Bellis Pasquale, combattente » 14,62
104. Percuoco Enrico, combattente » 14,52
105. Giorgi Silvio combattente . . . » 14,46
106. Battaglia Francesco, combattente » 14,31
107. Annecchiarico Antonio, invalido di guerra » 14,21
108. Tagliavia Giuseppe, reduce dalla prigionia, in servizio nell'Amministrazione . » 14,17
109. D'Addio Vincenzo, combattente, cl. 1914 » 14,17
110. Brunelletti Guido, combattente, cl. 1925 » 14.17
111. Morace Pietro, combattente . . . » 14,08
112. Timperi Nello, reduce dalla prigionia . » 13,96
113. De Fino Luigi, combattente . . » 13,83
114. Pieraccini Massimo, reduce dalla deportazione . . . » 13,80
115. Moretti Fortunato, combattente, in servizio nell'Amministrazione . . . . » 13,75
116. De Vito Mario, combattente . » 13,75
117. Angeletti Paolo, combattente . . » 13,74
118. Trovato Giuseppe, invalido di guerra » 13,73
119. Aurilia Giuseppe, partigiano combattente » 13,66
120. Rizzo Ciro . » 13,63
121. Esposito Domenico, partigiano combattente . » 13,59
122. Consiglio Sebastiano, combattente » 13,56
123. Giuliotti Bruno, combattente » 13,45
124. Farrauto Giuseppe combattente . . . . » 13,09

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine sotto indicato:

1. Fiorentino Guglielmo
2. Capriotti Placido
3. Raspa Vittorio
4. Bruschi Danilo
5. Consalvo Paolo
6. Ghinelli Aurelio
7. Albanese Guerrino
8. Del Vecchio Francesco
9. Tesia Rocco
10. Boccardi Carlo
11. Di Nozzi Giovanni
12. Lazzari Giuseppe
13. Di Nozzi Nicola
14. Viviano Vincenzo
15. Artigl. Ianniciello Mario
16. Figliolia Ilde
17. Tremaroli Elio
18. Vozza Mario
19. Giangarè Athos
20. Genovese Stellario
21. De Luca Mario
22. Culla Lorenzo
23. Verruso Alfredo
24. Lucci Gilberto
25. Tesoriere Francesco
26. Citarella Vincenzo
27. Toscanelli Luigi
28. Passarelli Mario
29. Colelli Enrico
30. Arci Mario
31. Guida Raffaele
32. Mori Valentino
33. Fuschino Luigi
34. Urbani Ernesto
35. Lambiase Angelo
36. Borgioli Siro
37. Cantale Orazio
38. Mattioli Dante
39. Bruschi Pier Alberto
40. Ciarrocca Fulvio
41. Tozzi Umberto
42. Cantale Nicolò
43. Masiello Saverio
44. Del Regno Vincenzo
45. Ronca Gioacchino
46. Esposito V. Emanuele
47. Nucci Emilio
48. Polimanti Mario
49. Antonucci Filippo
50. Miloro Domenico
51. Verrillo Raffaele
52. Diotallevi Renzo
53. De Cristofano Federico
54. De Carlo Mario
55. Panarello Alessandro
56. Bellucci Socrate
57. Falchetti Mario
58. Izzo Ferdinando
59. Annecchiarico Antonio
60. Trovato Giuseppe

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

1. Calabrese Raffaele
2. Tassi Vincenzo
3. Bonomo Alberto
4. Tomassi Giorgio
5. Rasori Claudio
6. Carmina Salvatore
7. Sarrocco Francesco
8. Marasco Salvatore
9. Natalini Libero
10. Di Carlo Armando
11. Puro Santo
12. Viggiani Franco
13. Lombardo Vittorio
14. Di Lorenzo Armando
15. Serami Mario
16. Salvo Mario
17. Casarino Tullio
18. Giordani Umberto
19. Giambastiani Adriano
20. Brizzi Lucio
21. Massa Mario
22. Comito Natale
23. Tosini Lino
24. Gastaldello Luigi
25. Lazzara Agostino
26. Colombi Pietro
27. Dragotti Franco
28. Bambara Giovanni
29. Di Renzo Domenico
30. Andò Giovanni
31. Maggiani Sergio
32. Carbone Mario
33. Quattrucci Virgilio
34. Cenci Proietti Otello
35. Angeletti Antonio
36. Piccioli Francesco
37. Saponaro Giovanni
38. Di Silvestre Brunetto
39. Palmigiani Antonio
40. Fiume Giuseppe
41. De Maria Giuseppe
42. Martella Girolamo
43. Luttazzi Lamberto
44. Marangio Giuseppe
45. De Bellis Pasquale
46. Percuoco Enrico
47. Giorgi Silvio
48. Battaglia Francesco
49. Tagliavia Giuseppe
50. D'Addio Vincenzo
51. Brunelletti Guido
52. Morace Pietro
53. Timperi Nello
54. De Fino Luigi
55. Pieraccini Massimo
56. Moretti Fortunato
57. De Vito Mario
58. Angeletti Paolo
59. Aurilia Giuseppe
60. Rizzo Ciro
61. Esposito Domenico
62. Consiglio Sebastiano
63. Giuliotti Bruno
64. Farrauto Giuseppe

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 aprile 1949

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1949
Registro Marina militare n. 6, foglio n. 99. — CILLO

(1499)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.